



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## REGOLAMENTO 6 luglio 2023 n.6

### Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Vista la Legge 27 marzo 2002 n.49 e successive modifiche;*

*Visto il Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche;*

*Visto il Decreto Delegato 26 marzo 2023 n.87;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 26 giugno 2023;*

*Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

## REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL REGISTRO UNICO E DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI

### CAPO I

#### NORME GENERALI ED ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

#### Art. 1

*(Finalità)*

1. Il Capo II del presente regolamento detta norme di attuazione del Decreto Delegato 26 marzo 2023 n.87 che istituisce e regola il Registro Unico per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche e per fornitura o somministrazione di beni e servizi al Settore Pubblico Allargato.

2. Il Capo III del presente regolamento detta norme di attuazione della Legge 27 marzo 2002 n.49 e successive modifiche e del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche in materia di contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato.

### CAPO II

#### REGISTRO UNICO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE PUBBLICHE E PER FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DI BENI E SERVIZI AL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

**Art. 2***(Contenuto e accesso al Registro Unico)*

1. Il Registro Unico è suddiviso in due sezioni, ciascuna delle quali contiene i seguenti dati:
  - a) denominazione;
  - b) indirizzo della sede legale;
  - c) recapito telefonico;
  - d) indirizzo di posta elettronica;
  - e) domicilio digitale laddove posseduto;
  - f) codice operatore economico o analogo codice identificativo previsto, per le imprese estere, dai rispettivi ordinamenti nazionali;
  - g) attrezzature possedute dichiarate dalle imprese;
  - h) consistenza dell'organico degli ultimi tre anni suddivise in base alle categorie professionali;
  - i) principali servizi, forniture e lavori svolti negli ultimi tre anni in ordine alle categorie merceologiche e/o tipologie di servizi e/o lavori per cui si chiede l'iscrizione; numero degli anni di esperienza lavorativa riferiti all'attività di fornitura o somministrazione delle predette categorie merceologiche ovvero allo svolgimento dei predetti servizi o lavori;
  - l) ove presenti, bilanci o dichiarazioni dei redditi dei tre ultimi esercizi oppure, nel caso di imprese costituite da meno di tre anni, bilanci o dichiarazioni dei redditi degli esercizi dal rilascio della licenza d'esercizio;
  - m) dichiarazione che evidenzia il fatturato del triennio precedente eventualmente suddiviso in relazione ai Codici ATECO per i quali viene richiesta l'iscrizione, compresa la quota parte di servizi, forniture e lavori eseguiti in associazione temporanea o consorzio con altre imprese ovvero mediante cessione di contratto o subappalto;
  - n) certificato di iscrizione al registro delle imprese abilitate e dei soggetti abilitati per i servizi e forniture per i quali è richiesto;
  - o) data di originaria iscrizione;
  - p) data di effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
  - q) legale rappresentante, per le imprese costituite in forma societaria, oppure l'uno o più titolari, per le imprese non costituite in forma societaria;
  - r) uno o più codici ATECO di riferimento per le attività esercitabili dall'impresa;
  - s) data di costituzione della società e data di rilascio della licenza d'esercizio;
  - t) capitale sociale.
2. Le due sezioni si distinguono in:
  - a) "Sezione Opere" relativa agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche;
  - b) "Sezione Beni-Servizi" relativa ai contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi.
3. I dati di cui al comma 1, lettere g), h), i), l) ed m) ed i relativi aggiornamenti sono forniti obbligatoriamente dalle imprese che si iscrivono o che sono iscritte alla "Sezione Opere", mentre sono forniti su base volontaria dalle imprese che si iscrivono o sono già iscritte alla "Sezione Beni-Servizi" e, pertanto, sono resi accessibili dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio (ASE-CC), solo se comunicati alla stessa.
4. Le imprese sono classificate nel Registro Unico sulla base di criteri differenziati in relazione alla sezione di iscrizione. Le imprese iscritte nella "Sezione Beni-Servizi" sono classificate secondo i codici ATECO; le imprese iscritte nella "Sezione Opere" sono classificate secondo i codici ATECO, il fatturato, i dipendenti e le attrezzature possedute.
5. Il Registro Unico è consultabile in via telematica da chiunque ne faccia richiesta previa registrazione.
6. Le unità organizzative, le Aziende Autonome di Stato, gli Enti del Settore Pubblico Allargato ed i gestori di pubblici servizi, previa apposita registrazione ed adesione, hanno accesso gratuito ai seguenti dati del Registro Unico di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico è necessario il possesso del requisito di imprenditorialità minimo in relazione all'organico dell'impresa sussistente allorché l'impresa ha alle proprie dipendenze uno o più dipendenti a tempo indeterminato. Tale requisito minimo non si applica alle imprese individuali.

### **Art. 3**

#### *(Modalità di iscrizione e disposizioni per la reiscrizione nel Registro Unico)*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, l'impresa che intenda iscriversi al Registro Unico presenta apposita domanda all'ASE-CC.
2. La domanda di iscrizione al Registro Unico e la documentazione a corredo, oltre che mediante consegna a mano presso l'ASE-CC oppure spedizione a mezzo posta con plico raccomandato o a mezzo corriere, possono, se relative ad imprese aventi sede legale nella Repubblica di San Marino, essere inviate a mezzo servizio elettronico di recapito certificato (SERC), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51.
3. La trasmissione delle comunicazioni da parte dell'ASE-CC alle imprese iscritte nel Registro Unico, ivi compresa la trasmissione dei provvedimenti di diniego di iscrizione, sospensione e cancellazione dal Registro medesimo, è effettuata a mezzo SERC. Le imprese iscritte nel Registro Unico hanno facoltà di comunicare con l'ASE-CC a mezzo SERC.
4. L'iscrizione nel Registro Unico è curata dall'ASE-CC ed è effettuata esclusivamente sulla base del riscontro della regolarità formale della domanda. L'ASE-CC entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, comunica il provvedimento motivato di avvenuta iscrizione o di diniego di iscrizione.
5. Le imprese iscritte nel Registro Unico hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione dei requisiti di iscrizione entro i successivi trenta giorni. Il Registro Unico è tempestivamente aggiornato sulla base dei nuovi dati pervenuti in caso di variazione dei requisiti nonché nel caso di sospensione o cancellazione a norma dei successivi articoli, a cura dell'ASE-CC.
6. Su richiesta dell'impresa interessata, l'ASE-CC rilascia il certificato di iscrizione nel Registro Unico; tale certificato ha validità dalla data del suo rilascio fino alla data del successivo rinnovo di iscrizione.
7. Fatti salvi gli accertamenti obbligatori previsti dal Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia, l'ASE-CC effettua annualmente gli accertamenti d'ufficio di cui all'articolo 8 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 su un campione, determinato con sorteggio pubblico, pari almeno al 10 per cento delle imprese iscritte al Registro Unico.
8. I diritti di pratica da corrisponderci all'ASE-CC in riferimento alla tenuta del Registro Unico sono stabiliti nelle seguenti misure fisse:
  - a) euro 200,00 (duecento/00) per la prima iscrizione ad una delle sezioni del Registro Unico;
  - b) euro 100,00 (cento/00) per ciascun rinnovo annuale ad una delle sezioni del Registro Unico.
9. Qualora la medesima impresa intenda iscriversi o richiedere il rinnovo dell'iscrizione per ambedue le sezioni del Registro Unico, sul complessivo ammontare del diritto di pratica dovuto è applicata una riduzione del 25 per cento; tale riduzione si applica anche laddove l'iscrizione o rinnovo dell'iscrizione nelle due sezioni non sia contestuale.

### **Art. 4**

#### *(Documentazione da produrre per l'iscrizione nel Registro Unico)*

1. L'impresa che intenda iscriversi nel Registro Unico documenta il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 8 del Decreto Delegato n.87/2023 e dalla normativa ivi richiamata.
2. L'impresa che presenti domanda di iscrizione nel Registro Unico documenta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) numero (1) e lettere c), d), e), f), g), nonché, da quando diverrà obbligatorio, lettera h) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche

mediante la produzione di certificati e attestazioni rilasciati dalle competenti unità organizzative e soggetti che erogano un pubblico servizio della Repubblica di San Marino o, qualora stabilita nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 12 del Decreto Delegato n. 87/2023, dalle competenti autorità nazionali. Le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica di San Marino hanno facoltà di sostituire la produzione dei predetti certificati e attestazioni con dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal titolare o legale rappresentante delle stesse, secondo quanto previsto dal Titolo III della Legge n.159/2011.

3. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa, gli amministratori, i soci, il socio unico dell'impresa che presenti domanda di iscrizione nel Registro Unico documentano il possesso dei requisiti rispettivamente previsti in capo agli stessi dall'articolo 9, comma 1, lettera a), numero (2) e lettera b) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche mediante la produzione di certificati e attestazioni rilasciati dalle competenti unità organizzative e soggetti che erogano un pubblico servizio della Repubblica di San Marino o, se cittadini stranieri residenti nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 12 del Decreto Delegato n.87/2023, dalle competenti autorità nazionali dell'ultimo luogo di residenza. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge n.159/2011 hanno facoltà di sostituire la produzione dei predetti certificati e attestazioni con dichiarazioni sostitutive in conformità a quanto previsto dalla medesima Legge n.159/2011. Il titolare o legale rappresentante di impresa avente sede nella Repubblica nonché il rappresentante di stabile organizzazione in territorio sammarinese di impresa estera avente sede nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 12 del Decreto Delegato n.87/2023 ha, inoltre, facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 9 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, qualora nessun documento o certificato sia rilasciato da Stato estero ai fini della documentazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche i soggetti interessati producono all'ASE-CC:

- a) una dichiarazione giurata, oppure,
- b) qualora neppure la dichiarazione di cui alla lettera a) esista, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio od a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

5. Le imprese aventi sede legale in territorio italiano, tramite il proprio titolare o legale rappresentante, ed i cittadini e soggiornanti nella Repubblica Italiana per i quali non sia applicabile quanto previsto dall'articolo 9, comma 9 del Decreto Delegato n. 25/2016 e successive modifiche, hanno facoltà di:

- a) in relazione alla documentazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche che possano essere accertati o verificati dall'ASE-CC anche avvalendosi della cooperazione degli uffici ed autorità italiane competenti: sostituire la produzione dei certificati ed attestazioni con la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui alla Legge n.159/2011;
- b) in relazione alla documentazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche che non possano essere accertati o verificati dall'ASE-CC anche avvalendosi della cooperazione degli uffici ed autorità italiane competenti: sostituire la produzione dei certificati ed attestazioni con la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 4.

6. Il titolare od il legale rappresentante cittadino o soggiornante nella Repubblica Italiana di impresa avente sede legale in territorio italiano ha, altresì, facoltà di attestare, con le modalità indicate al comma 5, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, relativamente a soggetti terzi, di cui egli abbia diretta conoscenza.

7. Ai fini del rinnovo annuale dell'iscrizione, i soggetti interessati sono tenuti a produrre nuovamente all'ASE-CC, entro il mese di dicembre, i certificati ovvero la documentazione sostitutiva indicata dai superiori commi 2, 3, 4, 5 e 6 attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche. Qualora i soggetti

interessati presentassero la documentazione richiesta nel mese di gennaio, l'iscrizione delle imprese sarà comunque rinnovata senza soluzione di continuità, mentre, nel caso in cui la documentazione pervenisse dal 1° febbraio, si applicherà la procedura per una nuova iscrizione.

8. Ai fini degli accertamenti relativi alla sussistenza in capo alle imprese estere ed ai cittadini stranieri non residenti in territorio sammarinese dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche, l'ASE-CC ha facoltà di avvalersi della cooperazione degli uffici ed autorità estere competenti.

#### **Art. 5**

*(Disposizioni relative ai requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico)*

1. Per amministratori dell'impresa, in relazione ai quali accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero (2) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, si intendono gli amministratori muniti di potere di rappresentanza od, in subordine, i procuratori muniti di potere di rappresentanza.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero (2) e lettera b) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, si considerano il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci, il socio unico che risultano ricoprire tali cariche nel Registro Unico alla data della verifica.

3. Con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero (2) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche per le società di capitali estere devono intendersi quale titolare effettivo i soci persone fisiche titolari di più del 25 per cento delle quote o azioni.

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche si assume come termine di riferimento la data di emissione delle relative certificazioni; pertanto, l'ASE-CC non verifica l'andamento storico dei predetti requisiti.

5. I requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche riferiti ad imprese aventi sede nei Paesi esteri di cui all'articolo 2, comma 12 del Decreto Delegato n.87/2023 e a cittadini stranieri residenti o soggiornanti in tali Paesi sono accertati in relazione alle previsioni normative dell'ordinamento sammarinese e del Paese di residenza.

6. Al fine della verifica del titolare effettivo delle società sammarinesi, l'ASE-CC ha accesso al Registro dei Titolari Effettivi, in qualità di soggetto interessato ai sensi dell'articolo 23 quater, comma 6, lettera c) della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

#### **Art.6**

*(Disposizioni applicative speciali relative alla cancellazione dal Registro Unico)*

1. I divieti previsti rispettivamente dall'articolo 11, commi 3 e 4 del Decreto Delegato n.26/2015 sussistono esclusivamente in caso di:

- a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) numero (2) e lettera b) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche in capo al titolare, legale rappresentante ed agli amministratori dell'impresa. I divieti conseguenti al verificarsi delle ipotesi di cui alla presente lettera a) non si applicano in caso di avvenuta sostituzione dei soggetti interessati comunicata all'ASE-CC entro sessanta giorni dalla data di perdita dei requisiti;
- b) violazioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettere d), e) ed f) del Decreto Delegato n. 26/2015. La violazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e) del predetto decreto delegato è accertata dall'autorità giudiziaria e pertanto l'ASE-CC commina le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 in relazione a tale violazione in conseguenza della sentenza di condanna passata in giudicato.

2. Se contestualmente o a seguito di relativa segnalazione all'autorità giudiziaria in merito all'intenzionale produzione di certificazioni o dichiarazioni non rispondenti al vero ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera e), del Decreto Delegato n. 26/2015, l'ASE-CC accerti in capo all'impresa in relazione alla quale è stata effettuata la segnalazione l'assenza dei requisiti per

l'iscrizione nel Registro Unico, la predetta impresa è immediatamente cancellata dal suddetto Registro ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015.

3. La Stazione Appaltante preposta all'aggiudicazione di contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi segnala all'ASE-CC per gli adempimenti di competenza ogni comportamento tenuto dall'impresa aggiudicataria integrante gli estremi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d) del Decreto Delegato n. 26/2015; analoga segnalazione deve essere effettuata dalle Unità Organizzative, Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato in relazione a fatti o comportamenti riferiti ad imprese iscritte nel Registro Unico di cui siano a conoscenza in ragione del loro ufficio, rilevanti ai fini della sospensione o cancellazione dal suddetto Registro.

4. La Stazione Appaltante segnala, altresì, l'emissione del provvedimento che prende atto della decadenza dal contratto alle altre Stazioni Appaltanti ed all'ASE-CC.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DI BENI E SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AZIENDE AUTONOME DI STATO ED ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

### SEZIONE I

#### **Individuazione delle Stazioni Appaltanti preposte all'aggiudicazione di contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi, obblighi di comunicazione ed attività di controllo sul possesso e permanenza dei requisiti**

#### **Art. 7**

*(Individuazione delle Stazioni Appaltanti preposte all'aggiudicazione di contratti di fornitura o  
somministrazione di beni e servizi e criteri per la redazione del programma di  
approvvigionamento)*

1. Il Congresso di Stato individua le Stazioni Appaltanti preposte all'aggiudicazione di contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi e definisce gli ambiti di rispettiva competenza.
2. Le Stazioni Appaltanti con competenze generali o trasversali che elaborano il programma di approvvigionamento provvedono a:
  - a) valutare sul piano tecnico economico le richieste di approvvigionamento di competenza delle singole unità organizzative, Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato, sulla base del controllo dei consumi effettuati nel triennio precedente;
  - b) pianificare il programma delle acquisizioni dei beni e l'acquisizione e dismissione dei servizi sulla base delle valutazioni di cui alla lettera a) e tenuto conto dei risultati di gestione del magazzino corrente dei generi e materiali di consumo, assicurando la standardizzazione delle procedure;
  - c) procedere annualmente, sentite le competenti articolazioni organizzative delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici, all'individuazione delle tipologie di beni o servizi trasversali all'intero Settore Pubblico Allargato, promuovendone la relativa acquisizione mediante gare d'appalto uniche, nel rispetto della massima economicità.
3. Oltre alle competenze di cui al comma 2, ai fini dell'elaborazione del programma di approvvigionamento, l'Unità Organizzativa Ufficio Approvvigionamenti, contratti e protezione dei dati personali, provvede a ricevere, annualmente o su richiesta, l'aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili e immobili dello Stato da parte delle unità organizzative preposte a curarne la tenuta.

**Art. 8**

*(Obblighi di comunicazione ed attività di verifica e controllo)*

1. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 9-bis, comma 1 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche la Stazione Appaltante è tenuta ad avvalersi dell'ASE-CC sia quando l'impresa in relazione alla quale occorre effettuare gli accertamenti risulti iscritta nel Registro Unico sia quando la stessa non risulti essere iscritta.
2. Qualora l'ASE-CC, in esito all'attività di verifica di cui all'articolo 2, comma 11 del Decreto Delegato n.87/2023 e all'articolo 9-bis, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, accerti in capo all'impresa appaltatrice la perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del medesimo decreto delegato provvede a comunicarlo alla Stazione Appaltante ai fini della decadenza dal contratto di appalto con le conseguenze di cui all'articolo 26-bis, comma 3 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche.
3. Le Stazioni Appaltanti comunicano con cadenza mensile all'Unità Organizzativa preposta al controllo e vigilanza sul rispetto delle norme in materia di lavoro le imprese con le quali l'Amministrazione abbia stipulato contratti di fornitura e somministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n. 156. Tale Unità Organizzativa provvede a segnalare le sanzioni comminate, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2 del predetto decreto-legge, alle Stazioni Appaltanti ed all'ASE-CC.

**Art. 9**

*(Disposizioni applicative relative alla partecipazione a gare di appalto per la fornitura o somministrazione di beni e servizi di imprese non iscritte nel Registro Unico)*

1. L'impresa che, pur non essendo iscritta nel Registro Unico partecipi a gara di appalto a mente dell'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, documenta direttamente alla Stazione Appaltante, anche avvalendosi delle facoltà e disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del presente Regolamento, il possesso dei medesimi requisiti previsti dalla vigente normativa ai fini dell'iscrizione nel suddetto Registro. In relazione a quanto previsto dal precitato articolo 4, comma 4, i documenti ivi previsti sono, perciò, prodotti alla Stazione Appaltante.
2. Le competenze e facoltà di accertamento e verifica della documentazione prodotta dall'impresa previste in capo ad ASE-CC dall'articolo 4, commi 5 e 8 sono da intendersi riferite alla Stazione Appaltante, laddove un'impresa non iscritta nel Registro Unico partecipi a gara di appalto a mente dell'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, è ammessa la partecipazione alle gare d'appalto oltre che alle imprese già iscritte nel Registro Unico, anche a quelle che abbiano presentato domanda di iscrizione al suddetto Registro in data antecedente a quella prevista per la presentazione delle offerte. In tali casi, l'impresa partecipante è tenuta ad allegare all'offerta copia della domanda di iscrizione al Registro Unico dalla quale risulti l'avvenuto deposito della stessa presso l'ASE-CC, nel rispetto del termine indicato al precedente periodo.

**SEZIONE II**

**Disposizioni relative all'asta elettronica, alla licitazione, alla trattativa privata ed a gare di importo limitato ed aventi ad oggetto settori speciali**

**Art. 10**

*(L'asta elettronica)*

1. Il procedimento di gara effettuato a mezzo di asta elettronica secondo quanto previsto all'articolo 14, commi 3 e 4 del Decreto Delegato n.26/2015, avviene con le modalità di cui al presente articolo.
2. Prima di procedere all'asta, la Stazione Appaltante effettua, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara, in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di cinque giorni a decorrere dalla data di invio degli inviti.
3. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 2:
  - a) è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata sulla base della ponderazione degli elementi di cui all'articolo 13, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche indicati nel bando o negli altri atti di gara;
  - b) precisa la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.
4. Nel corso dell'asta elettronica, la Stazione Appaltante comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. La Stazione Appaltante può, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. La Stazione Appaltante può inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
5. La Stazione Appaltante dichiara conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate e aggiudica l'appalto, in funzione dei risultati dell'asta.

#### **Art. 11**

*(Disposizioni relative a gare di importo limitato ed in settori speciali ed a gare effettuate con il sistema della licitazione privata)*

1. L'obbligo di effettuare la negoziazione con almeno tre imprese previsto dall'articolo 17, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015 sussiste unicamente qualora vi siano non meno di tre imprese iscritte nel Registro Unico; in caso contrario, la Stazione Appaltante ha la facoltà e non l'obbligo di procedere ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche.
2. La disposizione di cui all'articolo 65, comma terzo della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 è estesa anche all'acquisto di parafarmaci.
3. Non è necessaria la presentazione da parte delle imprese dei depositi cauzionali di cui agli articoli 20 e 27 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche nei seguenti casi:
  - a) gare di appalto volte alla stipulazione di contratti per soggiorni culturali e viaggi di istruzione promossi dalle Scuole sammarinesi di importo non superiore a euro 50.000,00 (cinquatamila/00). La presente esenzione perdura sino alla modifica delle modalità attualmente osservate per l'organizzazione dei predetti soggiorni culturali e viaggi di istruzione;

- b) gare di appalto relative all'acquisizione di beni e servizi da un'impresa quotata in borsa o da un'impresa in posizione dominante in relazione al settore di mercato rilevante con riferimento alla dimensione merceologica e geografica;
- c) gare di appalto relative all'acquisizione di beni e servizi da un Ente Pubblico o un ente a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, anche facente parte di un Consorzio per la ricerca e lo sviluppo, della Repubblica di San Marino;
- d) gare di appalto relative a tipologie di beni e servizi individuati con deliberazione del Congresso di Stato, su proposta della Stazione Appaltante;
- e) gare di appalto per l'acquisto di gas, energia termica, elettricità ed acqua potabile che alimentino le reti destinate alla fornitura di un servizio al pubblico.

5. La ritenuta di garanzia di cui all'articolo 28 e la copertura assicurativa di cui all'articolo 29 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche non sono applicate in relazione alle gare di appalto di cui al comma 4 mentre sono escluse o applicate in maniera ridotta relativamente ai contratti con valore non superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ed alle gare concernenti la fornitura o somministrazione di beni provvisti di specifica garanzia nonché le tipologie di beni e servizi individuati, in ragione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015, con deliberazione del Congresso di Stato, su proposta della Stazione Appaltante.

6. In caso di appalti per la fornitura o somministrazione di beni e servizi informatici emessi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso non è necessario che la Stazione Appaltante indichi il valore dell'appalto od, eventualmente, se presenti, dei singoli lotti. Qualora non sia indicato il valore, con riferimento alle verifiche sul possesso dei requisiti dell'impresa aggiudicataria si osservano le norme dettate dall'articolo 9-bis, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche.

7. Qualora la Stazione Appaltante effettui, nel rispetto dell'articolo 3, comma 5, dell'articolo 12, comma 2, e dell'articolo 15, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015, gara di appalto con il sistema della licitazione privata, l'invito a partecipare alla gara è rivolto almeno a tre imprese iscritte nel Registro Unico, fatta salva l'applicazione del medesimo principio stabilito al comma 1 per la trattativa privata.

### **SEZIONE III**

#### **Bando, lettera d'invito e capitolato**

##### **Art. 12**

*(Contenuto del bando e della lettera d'invito)*

1. Il bando o, in caso di licitazione privata, la lettera d'invito contiene i seguenti elementi:
  - a) data e numero di protocollo;
  - b) esatta denominazione della Stazione Appaltante con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, della sede, dei recapiti telefonici e del domicilio digitale;
  - c) natura, valore e caratteristiche delle prestazioni richieste ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e luogo dell'esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6;
  - d) documentazione amministrativa richiesta;
  - e) eventuale documentazione o indicazioni relative all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e successive modifiche e relative norme attuative;
  - f) natura e valore dei singoli lotti, in caso di prestazione frazionata, con individuazione della facoltà dell'impresa di presentare offerte per uno, più o tutti i lotti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6;
  - g) indicazione della forma di gara e del criterio di aggiudicazione prescelti. Se l'aggiudicazione della fornitura o servizio è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante, richiede la formulazione sia dell'offerta economica sia

- dell'offerta tecnica, individuando, altresì, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione che complessivamente devono essere pari a cento;
- h) indicazione dell'unità organizzativa, Azienda Autonoma o Ente del Settore Pubblico Allargato, se diverso dalla Stazione Appaltante, presso cui possono essere richiesti o presi in visione i capitolati d'appalto e la documentazione supplementare, del termine entro il quale questi possono essere richiesti, dei recapiti telefonici e del domicilio digitale;
  - i) modalità di presentazione dell'offerta con indicazione della data, luogo e ora entro cui deve pervenire alla Stazione Appaltante; il suddetto termine ultimo per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando o di invio della lettera d'invito;
  - l) periodo di validità dell'offerta;
  - m) eventuale indicazione della volontà della Stazione Appaltante di consentire alle imprese non iscritte al Registro Unico di partecipare alla gara nei casi di cui all'articolo 8, comma 6 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche;
  - n) eventuale indicazione della volontà della Stazione Appaltante di subordinare la costituzione di associazioni temporanee d'impresa all'individuazione di impresa capogruppo iscritta nel Registro Unico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, secondo e terzo periodo del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche;
  - o) decorrenza del contratto e durata della fornitura o servizio richiesto;
  - p) eventuali indicazioni relative alle cauzioni ed alle garanzie da prestare;
  - q) termine entro cui è effettuata l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 19;
  - r) modalità di pagamento;
  - s) indicazione delle modalità di ricorso in caso di presunta irregolarità della procedura di aggiudicazione;
  - t) la possibilità per le imprese partecipanti di richiedere chiarimenti sul contenuto degli atti di gara secondo quanto previsto dall'articolo 18-bis del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche;
  - u) ulteriori elementi relativi alla specifica gara di appalto, tra cui:
    - 1) l'eventuale divieto per le imprese partecipanti di ricorrere al subappalto o alla cessione del contratto;
    - 2) in caso di appalto concorso, tutti gli elementi e le circostanze determinanti per l'elaborazione del progetto e dell'offerta indicando lo scopo della fornitura o servizio, elencandone i requisiti tecnici, economici, estetici e funzionali.
2. In caso di asta elettronica, il bando di gara indica, altresì, le seguenti informazioni:
- a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
  - b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
  - c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
  - d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
  - e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
  - f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.
3. La Stazione Appaltante ha, inoltre, facoltà di richiedere, specificandolo nel bando o nella lettera di invito o negli altri documenti di gara:
- a) alle imprese aventi sede nella Repubblica italiana partecipanti a gara di appalto, l'informazione o la comunicazione antimafia ovvero, ove prevista, documentazione sostitutiva;
  - b) alle imprese partecipanti a gara di appalto la produzione, qualora non già volontariamente fornita all'ASE-CC all'atto dell'iscrizione nel Registro Unico o dei successivi rinnovi, di

documentazione relativa ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h), i), l) ed m) del presente Regolamento.

4. Se i documenti, diversi dai capitolati generali e speciali, non sono allegati al bando di gara o alla lettera di invito, la Stazione Appaltante deve renderli disponibili alle imprese concorrenti per la presa visione, indicando nel medesimo bando o nella lettera di invito il luogo e le modalità per la loro consultazione.
5. La Stazione Appaltante è tenuta, altresì, a fornire tempestivamente informazioni supplementari di stretta pertinenza alle imprese concorrenti che ne fanno richiesta.

### **Art. 13**

#### *(Capitolato speciale d'appalto)*

1. Le prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto indicano i requisiti di natura tecnica del bene o del servizio oggetto del contratto, le modalità ed i termini di esecuzione della prestazione in modo che gli stessi siano conformi all'impiego che stabilisce la Stazione Appaltante.
2. Fanno parte di questi requisiti, in particolare, le classi di qualità, l'utilizzabilità, la sicurezza e le misure a ciò necessarie, i materiali con cui sono prodotti i beni, la garanzia di qualità, i controlli ed i processi di controllo, l'imballaggio e le modalità di esecuzione.
3. Salve le ipotesi di comprovata e giustificata esigenza, le prescrizioni tecniche contenute nel capitolato speciale non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né fare riferimento ad un determinato marchio o brevetto o ad un'origine o ad una produzione specifica del bene o del servizio da fornire.
4. Sono, altresì, da considerarsi caratteristiche tecniche le disposizioni inerenti al controllo, all'ispezione ed al collaudo o verifiche di conformità delle prestazioni e servizi.

## **SEZIONE IV**

### **Contenuto e valutazione dell'offerta**

#### **Art. 14**

#### *(L'offerta)*

1. L'offerta è formulata in forma scritta e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o dalla capogruppo in caso di associazione temporanea di impresa (ATI) o consorzi.
2. L'offerta deve essere presentata in una delle seguenti modalità:
  - a) formato cartaceo, racchiusa in plico chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura, è consegnata a mano o perviene a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere, entro il termine indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, all'indirizzo della Stazione Appaltante, che rilascia apposita ricevuta. Il plico reca l'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa concorrente e riporta l'esatta dicitura della gara cui l'offerta si riferisce;
  - b) formato elettronico, secondo le modalità di cui all'articolo 23 del Decreto Delegato n. 51/2023.

#### **Art. 15**

#### *(Disposizioni relative al contenuto dell'offerta)*

1. Nel caso di gara di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il plico di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) contiene:

- a) la documentazione amministrativa indicata nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di preventivo, contenuta in busta chiusa, sigillata o controfirmata sui lembi di chiusura, costituita da:
    - 1) dichiarazione con cui l'impresa si impegna a mantenere ferma ed irrevocabile l'offerta presentata fino al termine richiesto dalla Stazione Appaltante;
    - 2) dichiarazione che l'impresa non è controllata né collegata ad altre imprese concorrenti alla gara;
    - 3) eventuale atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione di ATI o consorzio oppure impegno a costituirsi in ATI o consorzio, nei casi di cui all'articolo 19, rispettivamente comma 3 e comma 4 del Decreto Delegato n.26/2015;
  - b) la cauzione provvisoria di cui all'articolo 20 del Decreto Delegato n.26/2015 contenuta in busta chiusa, sigillata o controfirmata sui lembi di chiusura;
  - c) l'offerta tecnica, contenuta in busta chiusa, sigillata o controfirmata sui lembi di chiusura, comprendente la descrizione analitica dei beni o dei servizi da fornire indicandone i requisiti tecnici, estetici e funzionali, ed un'esposizione delle condizioni di esecuzione. L'offerta tecnica è costituita dalla relazione illustrativa delle modalità di esecuzione dell'oggetto del contratto con riferimento, in particolare, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, alla tempistica, alle garanzie, alla sicurezza dei lavori;
  - d) l'offerta economica, contenuta in busta chiusa, sigillata o controfirmata sui lembi di chiusura, costituita dall'indicazione del prezzo proposto o della percentuale di ribasso sul prezzo indicato dalla Stazione Appaltante.
2. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso non sussiste l'obbligo per le imprese partecipanti di produrre la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), lettera b) e lettera d) in distinte buste chiuse poste all'interno del plico di invio.
  3. Eventuali modelli o campioni dell'offerente devono essere contrassegnati come facenti parte dell'offerta.
  4. Eventuali proposte di varianti o soluzioni alternative devono essere riportate in apposito allegato e chiaramente contrassegnate.
  5. Nel caso di gara d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la documentazione di cui ai commi 3 e 4 costituisce parte integrante dell'offerta tecnica.
  6. Non sono ammesse nell'offerta modifiche delle condizioni indicate nei capitolati d'appalto, né sono ammesse altre forme di presentazione delle offerte.

#### **Art. 16**

##### *(Apertura ed esame delle offerte)*

1. All'apertura e lettura delle offerte regolarmente presentate dà corso il responsabile del procedimento che potrà farsi coadiuvare da altro personale della Stazione Appaltante o la Commissione preposta all'esame delle offerte nei casi indicati dall'articolo 21, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015.
2. L'apertura e lettura delle offerte avviene nel giorno e nell'ora indicata nel bando di gara o nella lettera di invito ed in seduta pubblica. Fino a tale momento il responsabile del procedimento custodisce i plichi contenenti le offerte pervenute che devono essere consegnate e tenute sotto chiave.
3. Qualora l'aggiudicazione sia effettuata con il criterio del prezzo più basso, il responsabile del procedimento o, nei casi indicati all'articolo 21, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015, il Presidente della Commissione, dopo aver aperto il plico di invio e le eventuali buste ivi contenute, procede ad una sommaria verifica della completezza dei documenti richiesti e ad alta voce dà lettura dei prezzi finali o dei ribassi proposti da ciascuna impresa, indicando, altresì, se e da quale impresa siano state presentate proposte di varianti.

4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Presidente della Commissione, dopo aver aperto il plico di invio e le buste della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica procede ad una sommaria verifica della completezza delle stesse nonché della presenza ed integrità delle buste relative alla cauzione provvisoria ed all'offerta economica indicando, altresì, se, e da quale impresa, siano state presentate proposte di varianti. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito.
5. Terminata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione, dopo aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi o dei ribassi proposti, nonché delle buste contenenti le cauzioni provvisorie.
6. Le proposte di varianti o di offerte parzialmente alternative possono essere presentate dalle imprese concorrenti e sono esaminate dalla Stazione Appaltante unicamente se consentite dal bando di gara o dalla lettera di invito.
7. Terminate le operazioni di cui ai commi precedenti, il responsabile del procedimento o la Commissione giudicatrice procede alla stesura della graduatoria finale.
8. L'offerta pervenuta alla Stazione Appaltante entro i termini previsti che, per cause non imputabili all'impresa, non sia messa a disposizione del responsabile del procedimento o della Commissione giudicatrice al momento dell'apertura delle offerte, è da considerare come regolarmente pervenuta. Il responsabile del procedimento o la Commissione dà immediata comunicazione di tale circostanza, ove accertata, alle altre imprese partecipanti, con la conferma di aver provveduto a verificare l'integrità del plico di invio. L'offerta è inclusa con tutti i suoi dati essenziali nel verbale oppure in una sua appendice.
9. Le operazioni di apertura dei plichi di invio e delle buste ivi contenute in seduta pubblica devono constare in apposito verbale ove sono annotate le eventuali eccezioni sollevate dai titolari o legali rappresentanti delle imprese partecipanti presenti alla seduta oppure dai soggetti muniti di apposita delega rilasciata da questi ultimi. I titolari o legali rappresentanti o i delegati delle imprese partecipanti che presenzino alla seduta sono tenuti ad esibire un documento di identità. Il responsabile del procedimento e l'eventuale personale che lo coadiuva o i membri della Commissione sottoscrivono in calce il verbale delle operazioni intervenute in seduta pubblica e ne danno lettura ai rappresentanti delle imprese offerenti presenti.
10. Se vi sono dei dubbi sulla regolarità delle forme o delle modalità, anche temporali, in cui sono pervenute le offerte, esse vengono ammesse all'apertura con riserva di verifica della loro regolarità.
11. Le ATI ed i consorzi sono considerati, a tutti gli effetti, alla stessa stregua dei concorrenti singoli ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di imprenditorialità. I requisiti di idoneità tecnica eventualmente previsti dalla Stazione Appaltante devono sussistere in capo all'una o più imprese del raggruppamento che, a mente di quanto indicato nell'offerta presentata dall'ATI o dal consorzio ed in conformità alle previsioni dell'articolo 19, comma 5 del Decreto Delegato n.26/2015, effettuino la parte di prestazione contrattuale per la cui esecuzione siano necessari i suddetti requisiti.

#### **Art. 17**

##### *(Esclusione delle offerte dall'esame e dalla valutazione)*

1. Sono escluse dall'esame, senza procedere all'apertura del plico di invio:
  - a) le offerte pervenute alla Stazione Appaltante in forme e con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 14 e nel bando di gara o nella lettera di invito;
  - b) le offerte pervenute alla Stazione Appaltante dopo il termine indicato nel bando di gara o nella lettera di invito;
  - c) le offerte mancanti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio o che presentino segni di manomissione.

2. Sono escluse dalla valutazione, le offerte:
  - a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
  - b) mancanti di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura delle buste interne di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c) e d), o che presentino segni di manomissione;
  - c) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla documentazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) e lettere c) e d);
  - d) che rechino l'indicazione di offerta economica alla pari o in aumento;
  - e) che contengano condizioni, precondizioni o richieste cui sia subordinata l'offerta;
  - f) le offerte in violazione delle disposizioni sulle ATI e sui consorzi di concorrenti;
  - g) quando dalla formulazione delle offerte o da altri elementi in essi contenuti è possibile accertare che le imprese hanno preso tra loro accordi tali da limitare illecitamente la concorrenza;
  - h) le offerte di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo previste dalla vigente normativa ovvero di imprese concorrenti che siano fra loro collegate conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
  - i) le proposte di varianti o le offerte parzialmente alternative, quando la Stazione Appaltante non ne ha espressamente previsto la possibilità di presentazione;
  - l) le offerte di cui all'articolo 21, comma 5, ultimo periodo del Decreto Delegato n.26/2015;
  - m) le offerte ammesse con riserva ai sensi dell'articolo 16, comma 10, di cui sia stata accertata l'irregolarità.
3. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è comunicato dal responsabile del procedimento ovvero dalla Commissione entro cinque giorni dalla sua adozione ai fini dell'eventuale impugnazione.

### **Art. 18**

*(Valutazione della congruità delle offerte - Offerte anormalmente basse)*

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la Stazione Appaltante, qualora vi siano almeno cinque imprese partecipanti, valuta la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Nel caso di prezzo più basso determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) del Decreto Delegato n.26/2015 il ribasso offerto viene calcolato dalla Stazione Appaltante parametrando i prezzi unitari proposti al valore dell'appalto o del singolo lotto determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del predetto Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante, qualora vi siano almeno cinque imprese partecipanti, valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso, la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4. La valutazione della congruità tiene conto dei criteri di economicità, dell'insieme delle prestazioni dedotte, delle soluzioni tecniche adottate o di altre condizioni favorevoli nell'esecuzione delle prestazioni medesime.

5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi, se non è possibile stabilire la congruità del prezzo sulla base dei calcoli contenuti nei documenti a corredo dell'offerta, il responsabile del procedimento ovvero la Commissione, procede a mente dei seguenti commi 6 e 7.
6. Quando un'offerta appare anormalmente bassa a mente dell'articolo 22 del Decreto Delegato n.26/2015, la Stazione Appaltante richiede, per iscritto, all'offerente la presentazione, entro un termine non inferiore a dieci giorni, di giustificazioni, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.
7. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni e lo invita ad indicare ogni elemento che ritenga utile; se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la Stazione Appaltante può prescindere dalla sua audizione.
8. La Stazione Appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala in favore della quale aggiudica l'appalto. In alternativa, la Stazione Appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.
9. All'esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
10. Il responsabile del procedimento ovvero la Commissione fa constare le attività compiute, le valutazioni effettuate sulle offerte presentate e le conseguenti decisioni mediante apposito processo verbale.

### **Art. 19**

#### *(Aggiudicazione dell'appalto)*

1. La Stazione Appaltante, sulla base dei verbali predisposti dal responsabile del procedimento ovvero dalla Commissione in seguito alla valutazione delle offerte e della graduatoria stilata, individua l'impresa risultata miglior offerente.
2. In caso di parità di due o più offerte, l'aggiudicazione viene deliberata in favore dell'impresa che non ha in corso forniture o servizi analoghi con la Stazione Appaltante. Si intendono in corso le forniture o i servizi in relazione ai quali non sia stata ancora emessa attestazione finale di esecuzione.
3. In caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle imprese interessate.
4. Il responsabile del procedimento provvede, altresì, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla piena efficacia della delibera di aggiudicazione a svincolare le cauzioni provvisorie presentate dalle imprese che non siano risultate aggiudicatarie.
5. La fase di aggiudicazione si conclude con l'acquisizione di efficacia della delibera di aggiudicazione a seguito del positivo esito del controllo di legittimità previsto dalle vigenti norme in materia di ordinamento contabile pubblico. Tale fase termina, compatibilmente con i tempi necessari per una compiuta ed esauriente valutazione delle offerte, entro i quaranta giorni successivi alla seduta pubblica di apertura delle buste; il predetto termine può essere prorogato dalla Stazione Appaltante solo in caso di comprovate ed obiettive esigenze con provvedimento da comunicarsi alle imprese partecipanti.

**SEZIONE V**  
**Contratto ed esecuzione del contratto**

**Art. 20**  
*(Contenuto del contratto)*

1. Il contratto di appalto contiene le seguenti indicazioni:
  - a) la natura ed entità della prestazione;
  - b) l'importo di base dell'appalto al lordo ed al netto dell'offerta di ribasso;
  - c) il prezzo, come risultante dall'offerta presentata;
  - d) il nominativo della persona autorizzata alla firma del contratto;
  - e) l'eventuale nominativo del responsabile tecnico dell'impresa appaltatrice;
  - f) l'eventuale nominativo del responsabile tecnico della sicurezza in adempimento a quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successive modifiche;
  - g) l'ammontare delle rate minime necessarie per l'emissione dei certificati di pagamento;
  - h) la cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto prestata nelle forme di cui all'articolo 27 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche oppure, qualora previsto nel bando o nella lettera di invito o negli altri documenti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, mediante assegno circolare;
  - i) le coperture assicurative richieste;
  - l) le scadenze delle singole forniture, in caso di prestazioni periodiche, oppure il termine per il completamento della fornitura o del servizio;
  - m) le penali applicabili. Qualora, in esito alle verifiche di cui all'articolo 50 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, l'impresa appaltatrice risulti avere perso i requisiti di iscrizione nel Registro Unico, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 4 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche.
2. Sono parte integrante del contratto di appalto, in particolare, i seguenti documenti:
  - a) i capitolati d'appalto, generale e speciale;
  - b) l'eventuale offerta tecnica e l'offerta economica presentata;
  - c) gli elenchi prezzi;
  - d) il bando o la lettera d'invito alla gara o l'eventuale richiesta di preventivo.

**Art. 21**  
*(Documentazione esecutiva ed inizio esecuzione)*

1. La Stazione Appaltante mette a disposizione dell'impresa appaltatrice la documentazione necessaria per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.
2. L'impresa appaltatrice è tenuta a compiere, nei limiti di quanto previsto per il normale adempimento degli obblighi contrattuali, controlli e verifiche di regolarità ed a segnalare alla Stazione Appaltante eventuali problemi e situazioni, accertati o presunti, che possono incidere sul regolare adempimento delle prestazioni dedotte in contratto.
3. L'impresa appaltatrice e le eventuali imprese cessionarie e subappaltatrici sono tenute alla riservatezza in ordine alle informazioni contenute nella documentazione di cui al comma 1.
4. Salva diversa pattuizione, l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto ha inizio entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto.
5. L'impresa esecutrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione, il quale può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle prescrizioni contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice. In caso di riscontrate anomalie o inadempienze, il responsabile del procedimento, direttamente qualora eserciti le funzioni di direttore dell'esecuzione, o, altrimenti, su segnalazione dell'uno o più soggetti nominati direttore dell'esecuzione, richiama l'impresa appaltatrice a mezzo di ordini di servizio, fissando un termine di adeguamento decorso il quale, qualora l'impresa non adempia, il contratto è risolto.

6. Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 31, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015 indica, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi:

- a) le aree e gli ambienti interni ed esterni in cui l'impresa esegue le prestazioni dedotte in contratto;
- b) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono eseguirsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

7. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa esecutrice cui può essere rilasciata, previa richiesta, copia conforme.

8. Qualora l'impresa esecutrice intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'impresa esecutrice è tenuta a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

#### **Art. 22**

*(Disposizioni relative al subappalto)*

1. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sia previsto tra i criteri di valutazione quello della composizione dell'organico aziendale, l'impresa partecipante alla gara che intenda subappaltare una quota parte della fornitura è tenuta a dichiararlo nell'ambito dell'offerta fornendo le informazioni in merito all'organico aziendale dell'impresa subappaltatrice.

2. Il punteggio previsto per la composizione dell'organico aziendale terrà pertanto conto anche dell'organico dell'impresa subappaltatrice.

### **SEZIONE VI**

#### **Norme finali e di raccordo**

#### **Art. 23**

*(Disposizioni di raccordo del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche e del Decreto Delegato 4 marzo 2019 n.42)*

1. I giorni indicati all'articolo 18-bis del Decreto Delegato n.26/2015 sono da intendersi giorni lavorativi.

2. Il riferimento all'articolo 49 del Decreto Delegato n.26/2015 contenuto all'articolo 40, comma 4 del medesimo decreto delegato è da intendersi effettuato all'articolo 51.

3. Le verifiche previste dall'articolo 24, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche non sono effettuate nei confronti delle imprese di cui all'articolo 2, comma 10 del Decreto Delegato n.87/2023.

#### **Art. 24**

*(Obblighi di motivazione in capo alla Stazione Appaltante)*

1. Fermo restando il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti assunti dalla Stazione Appaltante, in caso di esercizio delle facoltà di cui all'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, ovvero all'articolo 26-bis, comma 2, ovvero all'articolo 37 comma 2, lettera d), del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche, la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare in maniera espressa le motivazioni poste a fondamento delle determinazioni assunte.

**Art. 25**  
*(Abrogazioni)*

1. E' abrogato il Regolamento 7 marzo 2019 n. 3 e successive modifiche.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 luglio 2023/1722 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Scarano – Adele Tonnini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Nicola Berti*

